



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

**PROTOCOLLO FRA GLI UFFICI REQUIRENTI**

**IN MATERIA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE**

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette (20.12.2017) negli Uffici della Procura Generale di Trento,

il Procuratore Generale della Repubblica dr. Giovanni Ilarda,

il Procuratore della Repubblica di Rovereto dr. Aldo Celentano,

il Procuratore della Repubblica di Bolzano dr. Giancarlo Bramante,

il Procuratore della Repubblica f.f. di Trento dr. Marco Gallina,

premesso

1. che accade spesso che nella fase delle indagini preliminari venga apposto il vincolo del sequestro probatorio o preventivo su beni e somme di denaro che si presume costituiscano provento di reato, per fini probatori o per evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato ne possa aggravare o protrarre le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.) e che all'esito del giudizio l'oggetto del sequestro non venga sottoposto a confisca, anche in caso di condanna, nonostante sul condannato incombono obblighi di pagamento di pene pecuniarie e spese di giustizia;

- che ciò può comportare grave pregiudizio per l'Eraio per il concreto e frequente rischio di mancato recupero di quanto dovuto;

2. che il codice di procedura penale prevede, a garanzia del recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia, il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.;

3. che, ai sensi dell'art. 316 c.p.p. il sequestro conservativo può essere richiesto dal Pubblico Ministero (o dalla parte civile per quanto di interesse ai sensi del comma 2) "*in ogni stato e grado del processo di merito*", quindi dall'esercizio dell'azione penale fino al

deposito della sentenza di secondo grado, con esclusione della fase delle indagini preliminari, del giudizio di legittimità, del processo di esecuzione (Cass. 2015, n. 31453) e del procedimento di recupero delle spese di giustizia a cura del competente Ufficio;

4. che per disporre il sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie per le obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, c.p.p. (Cass., Sezioni Unite, 2014, n. 51660) e che, in forza della presunzione (*juris tantum*) di cui all'art. 193 c.p., possono formare oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto di acquisto (Cass. 2008, n. 3810);

5. che giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del P.M., espressamente prevista dall'art. 262, co. 2, c.p.p. (Cass. 1999, n. 3225),

convengono

1. la Procura della Repubblica, nel corso delle indagini preliminari o in sede di attività integrativa d'indagine, si attiverà per svolgere tutti gli accertamenti di carattere patrimoniale finalizzati a supportare le richieste di cui ai successivi punti 2) e 3); nel corso delle indagini preliminari gli accertamenti saranno avviati solo se siano stati acquisiti elementi che inducano ragionevolmente a ritenere che non sarà richiesta l'archiviazione e, di norma, sempre che l'ammontare complessivo dei crediti erariali per spese del procedimento, per pene pecuniarie e per ogni altra somma dovuta allo Stato possa essere quantificato in un importo superiore ad € 50.000,000;

2. nel corso del giudizio di merito di primo grado la Procura della Repubblica, qualora somme di denaro o altri beni formino oggetto di vincolo cautelare reale preventivo o probatorio, salvo che non si debba richiedere l'assoluzione dell'imputato, valuterà la possibilità di richiedere la confisca, ivi compresa la confisca per equivalente ove possibile e, quando il provvedimento ablativo non sia consentito, valuterà sempre la possibilità di richiedere il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316, co. 1, c.p.p., quando, di norma, l'ammontare complessivo dei crediti erariali per spese del procedimento, per pene pecuniarie e per ogni altra somma dovuta allo Stato possa essere quantificato in un importo superiore ad € 50.000,000;

3. nel corso del giudizio di merito di secondo grado la Procura Generale della Repubblica,

qualora somme di denaro o altri beni formino oggetto di vincolo cautelare reale preventivo o probatorio, salvo che non si debba richiedere l'assoluzione, valuterà la possibilità di reiterare la richiesta di confisca già formulata in primo grado, ivi compresa la confisca per equivalente ove possibile e, quando il provvedimento ablativo non sia consentito, valuterà sempre la possibilità di richiedere il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316, co. 1, c.p.p., quando, di norma, l'ammontare complessivo dei crediti erariali per spese del procedimento, per pene pecuniarie e per ogni altra somma dovuta allo Stato possa essere quantificato in un importo superiore ad € 50.000,000;

4. In ogni caso in cui venga richiesta la restituzione di cose oggetto di sequestro probatorio, il Pubblico Ministero, in primo e in secondo grado, valuterà sempre se richiedere, ai sensi dell'art. 262, co. 2, c.p.p., che il vincolo cautelare sia mantenuto a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p.

5. Nell'ambito di ciascuno degli uffici che partecipano all'intesa saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del protocollo e per la pubblicazione del testo nei relativi siti internet istituzionali.

6. Il testo originale dell'accordo sarà custodito agli atti della Procura Generale della Repubblica di Trento.

F.to

Giovanni Ilarda

Aldo Celentano

Giancarlo Bramante

Marco Gallina